

PROC. N. 1/2017

IL TRIBUNALE FEDERALE

FISPES

composto da:

Avv. Giuseppe Maccarone (Presidente)

Avv. Rossana Muolo (Componente)

Avv. Giorgio D'Alessio (Componente)

PREMESSO CHE

E' pervenuto al Procuratore Federale FISPES un esposto da parte del tesserato Mario Poletti nei confronti del tesserato Paolo Soffientini per presunta violazione dell'art. 60 del RDG FISPES.

Dall'esposto emerge che, in data 23.12.2016, il denunciato ha pubblicato sul social network "facebook" alcuni commenti offensivi nei confronti dello stesso Poletti, Direttore Tecnico della FISPES per l'ambito Atletica Leggera.

All'esito della fase istruttoria, il Procuratore Federale ha deferito il denunciato dinanzi al Tribunale Federale per la violazione degli artt. 8, 13 e 38 dello Statuto FISPES e del RDG FISPES proponendo l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi 18; il Soffientini faceva pervenire a mezzo mail uno scritto a propria firma.

Il Tribunale Federale fissava l'udienza per la trattazione alla data del 05.05.2017.

In quella sede, il Procuratore Federale evidenziava che in relazione alla richiesta di chiarimenti in merito all'esposto del tesserato Poletti, il Soffientini non solo non ha contestato la paternità dello scritto sul social network, ma contestualmente, il predetto ha formulato una serie di accuse ed illazioni nei confronti della Presidenza e della Procura Federale FISPES che vanno interpretate come ostacolo all'attività degli Organi di Giustizia con l'aggravante della esternazione a persone estranee al procedimento. Per tale motivo il procuratore ha concluso per la richiesta di sospensione per anni 2 e mesi 6.

Nessuna ulteriore documentazione è pervenuta dall'incolpato.

Il Tribunale rinviava all'udienza del 26.05.2017 per la discussione.

In data 06.05.2017, seguiva una breve mail a firma Soffientini contenenti affermazioni relative all'operato del Tribunale.

All'udienza del 26.05.2017, la causa veniva trattenuta in decisione.



Occorre preliminarmente soffermarsi sulla circostanza dedotta dall'incolpato secondo cui il Procuratore Federale non sarebbe legittimato a svolgere la sua funzione per fine mandato di quadriennio.

Il Tribunale al riguardo osserva che con deliberazione del ¹⁷21.03.2017 il Consiglio Federale ha prorogato dal 01.03.2017 il mandato dei Componenti gli Organi di Giustizia Federale (nominati per il Quadriennio Paralimpico 2013-2016) in modo da garantire una continuità di mandato fino alla riunione del Consiglio Federale che provvederà a nominare gli Organi per il Quadriennio Paralimpico 2017-2020.

Risulta, pertanto, infondata la lamentata carenza di poteri in capo al Procuratore Federale.

In via ulteriormente preliminare, con riguardo al deferimento relativo ad una serie di accuse ed illazioni mosse dal Soffientini nel suo scritto dell'01.03.2017 nei confronti della Presidenza e della Procura Federale FISPEs, con l'aggravante della esternazione a persone estranee al procedimento, questo Collegio ritiene di dover rimettere la questione alla Procura Federale atteso che non risulta che questa abbia informato l'incolpato della sua intenzione di procedere al deferimento anche per questi ulteriori fatti assegnandogli un termine per essere sentito o per presentare memorie come previsto dall'art. 45, 4 comma RDG FISPEs.

Passando al merito della questione, occorre rilevare come l'altro addebito mosso dal Procuratore Federale si sia rivelato fondato.

Posto che l'incolpato ha riconosciuto la paternità dello scritto sul social network, ammettendo quindi la sua responsabilità, si osserva come i toni dallo stesso usati appaiono decisamente offensivi, denigratori e lesivi dell'immagine del tesserato Poletti e della Federazione in genere (*"vedere ieri sera i premi Paralimpici su Rai sport 1 e sentire che Poletti M. Era candidato come Allenatore dell'anno mi ha fatto rabbrivire e ridere anche se in realtà c'era da piangere!. Siam proprio messi male"*).

Inoltre, il fatto è ancor più grave se si tiene conto dello speciale strumento utilizzato dal denunciato per la diffusione del suo pensiero. Come noto, il social network "facebook" è uno strumento di comunicazione ed informazione molto potente, i cui contenuti sono facilmente accessibili da una massa indefinita di utenti.

Da quanto sopra, emerge chiaramente che l'incolpato si è reso responsabile della violazione dell'art. 60, 1 e 2 del RDG FISPEs per non aver osservato *"condotte conformi ai principi di lealtà, fair play, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale"* e per non aver osservato *"il divieto di esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi del decoro, dignità e prestigio della FISPEs, dei suoi Organi e dei soggetti comunque operanti nell'ambito federale"*.

Ritard

Gi

Ritard

Gi

Alla fattispecie risulta applicabile anche l'aggravante dell'art. 70, 2 comma, lett. g RDG in quanto il fatto risulta commesso attraverso un mezzo ad alta diffusione.

Ritenuta congrua in virtù delle particolari circostanze del caso in esame l'applicazione della sanzione della sospensione da qualunque attività per mesi 4.

In relazione alla mail pervenuta al Tribunale in data 06.05.2017 si ritiene opportuno rimandare gli atti alla Procura Federale per le valutazioni ed il seguito di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente, pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione, così decide:


dichiara il sig. Paolo Soffientini responsabile della violazione dell'art. 60, commi 1 e 2 del RDG FISPEs ed applica allo stesso la sanzione della sospensione, a qualsiasi titolo, da qualunque attività federale nell'ambito FISPEs, per il periodo di mesi 4.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione ai fatti di cui allo scritto del 01.03.2017 e della successiva mail 06.05.2017 per quanto esposto in motivazione.


Manda alla Segretaria per gli adempimenti di rito.

Roma, 26.05.2017

Avv. Giuseppe Maccarrone



Avv. Rossana Muolo



Avv. Giorgio D'Allesio



DEPOSITATO OGGI

ROMA, 26.05.2017

IL SEGRETARIO

Dott. Marco Rossini

